

COMUNE DI VIALFRÈ

PROVINCIA DI TORINO



Tel. 0125/739101

Cod. Fiscale: 84003850017 - Partita IVA: 04376950012

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

TITOLO IV Delle Piante.

CAPO I Piantamenti e tagli.

Art. 36 Con richiamo agli artt. 892,893 e 896 C.C. devono essere osservate per il piantamento le seguenti distanze:

- 1) Dal confine :
 - a) mt. 15 per Pioppi ed Alto fusto (se la zona circostante è stabilmente coltivata).
mt. 3 se la zona è destinata a bosco.
 - b) mt. 8 per gli alberi non di alto fusto (Ceduo od alberi da frutto superiore a mt. 3 di altezza);
 - c) mt. 3 per gli alberi da frutto di altezza inferiore ai 3 mt.(alberelli)
 - d) mt. 1,50 per gli alberi da frutto con altezza inferiore a m.3 coltivati a spalliera, per la vite la distanza è ridotta a m. 0,50.
- 2) Dalle strade comunali e vicinali:
 - a) mt. 3 per tutti gli alberi, salva la distanza di mt. 15 dei Pioppi da terreni seminativi.
- 3) Dai corsi d'acqua:
 - a) mt. 5 per gli alberi d'alto fusto, pioppi compresi, fatta salva la distanza di mt. 15 per la coltivazione di pioppi da terreni seminativi.
 - b) per il ceduo è consentita la distanza di m. 0,50 a condizione che venga tagliato ogni 3 anni o comunque quando l'Amministrazione Comunale lo richieda per interventi di pulizia dell'aveo.
- 4) Dai fabbricati, cortili, giardini, orti e frutteti:
 - a) mt. 15 per i pioppi ed alberi d'alto fusto;
 - b) mt. 3 per le piante ornamentali e da frutto.

Per le piante che nascono spontaneamente vanno rispettate le stesse distanze che si debbono osservare per le piantagioni in conformità alle normative degli alberi di alto fusto già sopra menzionate.

Per i vivai di piante ad alto e basso fusto, fatte salve le distanze sopra citate dalle strade e dai fossi, vanno osservate le seguenti distanze dal confine:

* mt. 3 per i vivai fino a 3 anni.

INDICE GENERALE

- TITOLO I NORME GENERALI
- TITOLO II DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- TITOLO III TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE
- CAPO I Del paesaggio
- CAPO II Dei danni e dei pericoli
- CAPO III Dei prodotti: appropriazione indebita
- CAPO IV Del pascolo
- SEZ. I Conduzione di Animali
- SEZ. II Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio Comunale.
- SEZ. III Del bestiame trovato incustodito.
- TITOLO IV DELLE PIANTE
- CAPO I Piantamento e taglio
- CAPO II Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.
- CAPO III Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.
- TITOLO V PROTEZIONE ANIMALI
- TITOLO VI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE DELLA PROVINCIA
- CAPO I Norme particolari per l'esercizio del pascolo
- CAPO II Disposizioni varie
- TITOLO VII BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI
- TITOLO VIII INCENDI
- CAPO I Dei Boschi
- CAPO II Dei fabbricati rurali
- TITOLO IX LE ACQUE
- TITOLO X LE STRADE
- TITOLO XI NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI
- CAPO I Del latte
- CAPO II Delle piante officinali e della flora alpina: raccolta.
- CAPO III Della fauna minore
- TITOLO XII DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
Norme di prevenzione sanitaria
- TITOLO XIII DELLE CASE COLONICHE
- NORME FINALI

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 - Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adeguamento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

TITOLO 2 - DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 2 - Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 3 - Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali o dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4 - Nel procedere alle operazioni di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di Legge. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in località private od abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto, rilasciato dall'autorità giudiziaria, a norma di Legge.

Art. 5 - Al Sindaco, oltre ai poteri per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito su strade comunali e vicinali ai sensi delle vigenti Leggi in materia.

TITOLO III - TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE

CAPO 1 - Del Passaggio.

- Art. 6 - E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
- Art. 7 - Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonchè le piante, le siepi e qualsiasi altra cosa inerente ai fondi stessi.
- Art. 8 - Il proprietario, in casi speciali, concede per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi propri, affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale, solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.
- Art. 9 - Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquisita od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.
- Art. 10 - L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 C.C. e dalle vigenti Leggi e Regolamenti speciali in materia.
- Art. 11 - E' vietato il passaggio sui terreni comunali coltivati senza uno scopo plausibile, comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II - Dei danni e dei pericoli

- Art. 12 - Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniali, o comunque nelle altrui proprietà.
In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo, minimo 20 mt. dalle case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili.
I fuochi dovranno comunque essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.
- Art. 13 - E' vietato concimare con cessino, ed in tutto il territorio comunale coltivare con esso gli ortaggi, è altresì proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con acque luride od inquinate.
- Art. 14 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire di eventuali danni alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami.
- Art. 15 - E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune.
- Art. 16 - E' vietato tenere stillicidi o costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità nonchè ad una distanza dal confine inferiore a quella dettata dal C.C. (art. 889 e 908).
La costruzione e manutenzione delle concimaie sono disciplinate dalle vigenti Leggi Urbanistiche e Sanitarie.
- Art. 17 - Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. E' vietata qualunque operazione di carico o scarico di letame su strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante tale trasporto.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potrà avvenire dalle ore 17.00 alle ore 9.00 del giorno successivo e dovrà essere effettuato con gli appositi mezzi a tenuta stagna onde evitare lo spandimento di odore o liquame lungo il tragitto.

Lo smaltimento dei liquami dovrà essere effettuato con le modalità previste dal D.P.R. 319/76 per la tutela della qualità delle acque.

Per pozzo nero s'intende solamente il bottino o cessino del serbatoio interrato che dovrà essere a tenuta stagna per raccogliere i liquami di scolo delle latrine.

Art. 18 - E' fatto divieto di scarico di rifiuti lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, nè in terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica regolarmente autorizzata.

Eventuali macerie e altri materiali ritenuti idonei potranno essere utilizzati, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati. E' severamente vietato depositare o riportare terra o materiali nelle zone alluvionali, se tale materiale modifica lo status del territorio.

Art. 19 - I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade comunali sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime, qualora, per altro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autoprità comunale per eventuali provvedimenti.

CAPO III - dei prodotti: appropriazione indebita

Art. 20 - E' vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se è stato rilasciato permesso scritto esso deve essere presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S.. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

- Art. 21 - I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie e piazze appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
- Art. 22 - Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni, od abbia cessato durante 2 giorni di inseguirli.
- Art. 23 - Gli Agenti di Polizia Municipale che sorprendano persone provenienti dalla campagna ovvero in campagna in possesso di strumenti agricoli, animali domestici, legna, frutta, cereali o altri prodotti della terra e che non sono in grado di giustificarne la provenienza possono accompagnare le suddette persone al competente ufficio di polizia per gli accertamenti, procedendo nell'eventuale denuncia penale sequestrando immediatamente quanto sia ritenuto ingiustamente in possesso delle persone stesse. (art. 707 e 708 C.P.).

CAPO IV - Del Pascolo

Sez. 1 - Conduzione di animali

- Art. 24 - Nessuno può condurre animali, tanto propri che altrui, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca o stagione dell'anno, senza essere muniti di licenza scritta del conduttore del fondo.
Ove in luogo della licenza scritta sia stato stabilito contratto di affitto verbale, gli agenti di P.S. richiederanno al proprietario del fondo conferma dell'avvenuto contratto.
La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Rurale o della Forza Pubblica (art. 636 C.P. - Querela). Inoltre l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle Leggi Forestali.
- Detta licenza può essere concessa dal proprietario del fondo quando ciò non arrechi danno ai fondi limitrofi.

- Art. 25 - E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi Forestali (art. 636 e 639 bis C.P.).
- Art. 26 - Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti (art. 2052 C.C.). Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone (art. 672 C.P.).
- Art. 27 - Nelle proprietà private è proibito lasciare ai pascoli tori, scrofe o verri o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire (art. 672 C.P.).
- Art. 28 - Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.
- Art. 29 - Il pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà essere esclusivamente esercitato secondo la disciplina ed i relativi elenchi approvati dalla Regione Piemonte.

Sez. 2 - Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale

- Art. 30 - Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire i danni. Anche per il transito nelle campagne esterne le mandrie dovranno essere convenientemente custodite.

- Art. 31 I proprietari conduttori dei greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati alle autorità di P.S. per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza, senza danneggiare o transitare sui fondi altrui.
- Art. 32 Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.
E' comunque vietato, tutto l'anno, il pascolo delle pecore e delle capre.
- Art. 33 I margari transumanti devono entro le 48 ore dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il personale che hanno alle loro dipendenze ed i terreni che hanno preso in godimento.
- Art. 34 Le mandrie ed i greggi debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e devono essere precedute nelle ore notturne da un guardiano munito di fanale che proietta luce bianca e seguiti da un altro munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.

Sez. 3 Del bestiame trovato incustodito.

- Art. 35 Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza delle Autorità Giudiziarie per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Tutte le piante radicate a distanza non conforme al presente regolamento, dovranno essere abbattute non oltre il 15° anno di età. L'eventuale ripiantumazione dovrà avvenire nel pieno rispetto del presente regolamento.

Art. 37 - Canali e fossi

Qualora entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il proprietario interessato non abbia provveduto alla rimozione delle piante e/o siepi esistenti lungo i fossi o canali, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente, addebitandogli le spese sostenute oltre che a contravvenzionarlo.

Lo stesso provvedimento verrà adottato nei riguardi dei proprietari che non manterranno libera l'area di rispetto lungo i fossi o canali di cui sopra.

Qualora l'Amministrazione Comunale non abbia la possibilità di procedere all'abbattimento degli alberi od a estirpare le siepi nell'area di rispetto e ciò per causa del proprietario può a sua insindacabile discrezione provvedere a far compiere lo spurgo dei fossi manualmente da imprese addette o con proprio personale, addebitandogli la spesa oltrechè a contravvenzionarlo, nulla dovendo come risarcimento per eventuali danni alle culture in atto.

Art. 38 - Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi dovranno loro stessi provvedere alla manutenzione del fosso in modo costante ed idoneo.

Art. 39 - Qualora in caso di calamità o cause naturali depositino materiali vari o alberi caduti vengano ad intralciare il normale deflusso delle acque o dei corsi irrigui, o ad ostruire l'area di rispetto dei fossi e/o canali irrigatori e su proprietà contigue, il proprietario di detti alberi deve provvedere entro 5 giorni alla rimozione degli stessi dal loro alveo, ed allo sgombero dell'area di rispetto prima del periodo dello spurgo dei fossi, normalmente preannunciato con ordinanza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale, che nell'ambito delle sue competenze, considerati i singoli casi, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 40 - I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, a tutela del transito e della visibilità. In casi di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

CAPO II - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. 41 - E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 42 - Con riferimento alla Legge Forestale di cui al R.D. 30.12.1923, N. 3267 e relativo R.D. 16.5.1926 N. 1126, nonchè all'art. 635 C.P. gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui col defogliarle, svettarle, scorteggiarle, diramarle, strapparle, ecc., qualunque sia la proprietà.

Art. 43 - E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc.

CAPO III - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante

Art. 44 - Nell'evenienza di comparsa di crittogamiche parassitarie delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartirà di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni, nonchè in conformità alle norme del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Eguualmente quando l'infestazione di cui sopra colpisce un bosco, il proprietario dello stesso è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Sindaco che, a sua volta, ne informerà l'Autorità Forestale. Gli interessati dovranno inoltre osservare le norme al riguardo stabilite dalle prescrizioni di massima.

- Art. 45 - E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico e all'Autorità Forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, scritogame o comunque di malattie o deperimento che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti.
- Art. 46 - E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.
- Art. 47 - Gli incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, e coloro che, appartenendo a qualche società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita non avessero eseguito i prescritti trattamenti.
- Art. 48 - E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate quantunque consentite dalle Leggi in vigore a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di segnalare sufficientemente con cartelli recanti la scritta "terreno avvelenato" in modo ben visibile da porsi lungo tutto il confine del terreno e per tutto il periodo di efficiacia delle stesse sostanze o esche.
- Art. 49 - Verificatosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante, o parte, esposte all'infestazione, senza il certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente nel territorio.

TITOLO V - Protezione Animali

Art. 50 - Con richiamo alle Leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualunque coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata altresì la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di Legge.

Art. 51 - E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso dell'Autorità competente. E' pure vietato disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

Art. 52 - E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive (art. 727 C.P.). Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti od alimentarli insufficientemente.

Art. 53 - Per l'esercizio della caccia e della pesca vedere art. 10 del presente Regolamento, tale esercizio è disciplinato da Leggi e Regolamenti Speciali.

TITOLO VI - Utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella Provincia.

CAPO I - Norme particolari per l'esercizio del pascolo

Art. 54 - Il pascolo dei bobini è soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino.

Art. 55 - Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle Frazioni si osservano le norme vigenti in materia.